



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

Ordinanza N. 2 del 12/02/2026

OGGETTO: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO E NELLE AREE PERIURBANE DEL COMUNE DI FOSSACESIA

Il SINDACO

VISTE le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle Forze di Polizia circa l'avvistamento di gruppi di cinghiali di varie classi di età e di sesso nel territorio urbanizzato comunale;

VISTA la segnalazione, pervenuta all'ente in data 29/01/2026 da parte della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, di incidente stradale con cinghiale all'interno del centro abitato di Fossacesia, località SP Pedemontana avvenuto il 13/01/2026;

TENUTO CONTO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;
- il perdurare della presenza di cinghiali nei centri urbani, sempre più numerosa a causa dell'alto tasso riproduttivo, determina una situazione di rischio avvertita da tutta la collettività.

PRESO ATTO del crescente aumento della presenza e della permanenza di esemplari di cinghiale (Sus Scrofa) all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;

EVIDENZIATO che la presenza di cinghiali nelle aree urbane desta preoccupazione nella cittadinanza per l'elevato rischio di danni a persone e cose e pertanto impone l'assunzione di opportuni provvedimenti;

RITENUTO necessario attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;

DATO ATTO che le attività di “controllo faunistico” attuate ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all’impatto delle popolazioni selvatiche sull’ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” e in particolare l’articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. “*Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione*” che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. “*Testo unico sugli enti locali*” il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: “*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*”;

VISTI:

1. la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. “*Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente*” ed in particolare:

- l’articolo 44 comma 4 secondo il quale: “*Il controllo della fauna selvatica all’interno dei centri abitati è autorizzato, per motivi sanitari e per la tutela del patrimonio storico-artistico, con ordinanza sindacale sentito l’ISPRA, d’intesa con la Regione e informato il Prefetto competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l’esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7.*”
- L’articolo 44 comma 7 secondo il quale: “*... Per l’esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio:*
 - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) guardie venatorie volontarie;*
 - d) guardie ambientali volontarie;*
 - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l’ISPRA e riconosciuti dalla Regione.*”

2. la disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) e le indicazioni contenute nel “*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028*” (art. 2, c. 2, della L. n. 29/2022), e recentemente riportata all’interno dell’Ordinanza 1/2026 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana che all’art 2 comma 8 definisce che “Le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati, sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l’obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli

esemplari di cinghiale presenti. Ne consegue l'adozione di specifiche misure di prevenzione (di cui al paragrafo 3.1.14 del “Piano straordinario di controllo della fauna” – Decreto 13 giugno 2023), al fine di escludere o ridurre il reiterarsi del fenomeno”;

3. l'art. 2 comma 6 dell'Ordinanza 1/2026 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana con il quale si dichiara che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti ed Enti competenti assicurano la verifica del divieto di foraggiamento, fatto salvo il foraggiamento attrattivo ai fini del prelievo e della cattura dei cinghiali.”

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza;

RITENUTO necessario, stante la situazione descritta, di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

PRESO ATTO che l'ISPRA raccomanda di adottare, contestualmente alle attività di controllo, le seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- specifiche ordinanze di divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c.1, della L. n. 221/2015),
- pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita cartellonistica “animali selvatici vaganti” – integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi

VISTO l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s. m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle immediatamente limitrofe nel territorio del comune di Fossacesia:

- SP Pedemontana;
- zona SS16 Adriatica Nord c.da La Penna;
- Piane Favaro;
- Via Lanciano;
- Via Mediana;
- Strada per San Giovanni in Venere;
- Via Finocchieto;
- Contrada Vetiche;
- Contrada Fondi;
- Contrada Strutto;
- Via Levante;
- Contrada San Martino;
- Villa Scorciosa;
- Pianura Sangro zona stazione FS Fossacesia - Torino di Sangro

1. Il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";

2. Alla cittadinanza il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti secondo gli orari e i giorni stabiliti e comunicati dalla società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli consegnati per il conferimento dell'organico al fine di evitare la presenza incontrollata dei rifiuti sulle strade;

3. A tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicenti le strade comunali di mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;

INCARICA

- La Polizia Provinciale, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* adusi a frequentare le aree urbane e nelle zone indicate nella presente ordinanza in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario;

La Polizia Provinciale potrà avvalersi, per l'esecuzione di quanto richiesto dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

- proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
- personale di vigilanza dei comuni;
- guardie venatorie volontarie;
- guardie ambientali volontarie;
- cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e

riconosciuti dalla Regione;

- Gli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra la Polizia locale e le altre Forze di Polizia;

SPECIFICA CHE

1. qualora le attività di controllo siano svolte dalle GVV esse dovranno essere svolte:
 - in presenza e sotto il coordinamento di **agenti od ausiliari di pubblica sicurezza**,
 - se devono essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e). della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *"nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali"*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di **agenti di pubblica sicurezza**;
1. la presente Ordinanza ha efficacia immediata, a decorrere dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune *per un periodo di 180 (centottanta) giorni*,
2. al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età;
3. permane comunque, anche dopo il periodo citato, il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie *"Sus scrofa"*;

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
1. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale,
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino – Lancianese;
 - Comando Polizia Locale del Comune di Fossacesia;
 - Comando Polizia Provinciale di Chieti;

DISPONE INOLTRE

Che la violazione delle disposizioni relative al mancato rispetto dei divieti di alimentazione degli animali selvatici e abbandono di cibo incustodito comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 7 bis del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line.

Il Sindaco
Enrico Clemente Di Giuseppantonio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrico Clemente Di Giuseppantonio in data 12/02/2026